

Comune di Pieve Emanuele
Provincia di Milano
Servizio Finanziario

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Costanzo

**REGOLAMENTO GENERALE PER
LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI
NON SOGGETTE A DISCIPLINA
SPECIALE E/O RISERVA DI
LEGGE**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria Xibilla

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento e riscossione di tutte le entrate dell'Ente, per le quali non sia vigente una disciplina speciale e/o non sia prevista una riserva di legge, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/97 e s.m.i..
- 2) Per la parte relativa alle entrate tributarie di competenza comunale, il presente regolamento integra le disposizioni previste dai singoli tributi, per quanto compatibili.

Articolo 2

Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi del presente regolamento sono tutti gli utenti dei servizi offerti dal Comune di Pieve Emanuele e i contribuenti dei tributi di competenza dell'Ente.

Articolo 3

Modalità di versamento

- 1) I soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento, possono effettuare il pagamento di quanto richiesto dal Comune, a titolo di corrispettivo per i servizi erogati, attraverso tutti i sistemi di pagamento attivati dal comune e consentiti dalla legge.
- 2) I versamenti devono essere eseguiti entro la scadenza indicata dal Comune. Se questo cade in un giorno festivo, ovvero in un giorno di chiusura degli uffici comunali, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
- 3) Non devono essere eseguiti i versamenti quando l'importo risulta inferiore a 12 Euro.

Articolo 4

Accertamento

- 1) Ogni entrata comunale è affidata ad un Responsabile di Procedimento, individuato con apposito provvedimento del Responsabile apicale della struttura, che ne cura e segue l'accertamento, l'incasso e la eventuale riscossione coattiva, di cui al successivo art. 5.
- 2) Il Responsabile del Procedimento entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento o diversa scadenza prevista da specifica normativa, recapita al cittadino, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di contestazione/accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione di quanto dovuto, delle sanzioni degli interessi e delle spese di cui all'articolo 7, comma 6. Sugli avvisi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 3 e 4 de successivo art. 5.
- 3) Alla fine di ogni esercizio solare il Responsabile del Procedimento redige un "report", contenente l'elenco degli utenti morosi con l'indicazione dell'importo a credito per l'ente e lo trasmette all'apposita unità organizzativa del Servizio Finanziario.

Articolo 5

Riscossione coattiva e rateizzazioni

- 1) Tutti i corrispettivi dei servizi erogati, ma non riscossi dal comune, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente regolamento, aumentati di sanzioni ed interessi, di seguito stabilite all'articolo 7, sono riscossi coattivamente, di norma non oltre il 31

dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di contestazione è stato notificato all'utente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

- 2) Per gli importi oggetto di riscossione coattiva tramite cartella esattoriale, o ingiunzione fiscale potrà essere richiesta al Responsabile competente dell'Entrata, una rateizzazione mensile del complessivo dovuto (compreso sanzioni , interessi ecc.), secondo le seguenti modalità:
 - a) sino a 1.000,00 nel periodo massimo di 12 mesi;
 - b) oltre 1.000,00 nel periodo massimo di 18 mesi;
 - c) per gli assistiti dei servizi sociali, previa relazione del servizio steso, nel periodo massimo di 36 mesi, indipendentemente dall'importo.
- 3) La richiesta di rateizzazione, da presentare al protocollo dell'Ente entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto e su apposito modello predisposto dal Comune, deve essere adeguatamente giustificata e documentata. La richiesta è accolta o respinta con provvedimento motivato da parte del Responsabile dell'entrata competente.
- 4) Le richieste accolte, sono comunicate, per conoscenza, alla competente U.O. dell'Area Programmazione Economica..
- 5) In caso di mancato pagamento di una rata, decade il piano di rateizzazione e si procede all'esecuzione forzata dell'intera somma residua per quota capitale sanzioni ed interessi, entro dieci giorni dall'accertamento del mancato pagamento.

Articolo 6

Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute all'utente/contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore o previsti da specifica normativa.
- 2) Le somme da rimborsare ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del cittadino, essere compensate con gli importi dovuti, per il medesimo servizio.

Articolo 7

Sanzioni ed interessi

- 1) Per le dichiarazioni sostitutive di agevolazione non veritiere, si incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 483 e seguenti del codice penale, oltre che alla perdita dei benefici eventualmente conseguiti.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di agevolazione incomplete dovranno essere integrate della documentazione richiesta dall'Ufficio competente.
- 3) Per i pagamenti eseguiti nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 2 per cento di quanto dovuto.
- 4) Oltre 30 giorni il pagamento si intenderà come non effettuato e sarà applicata una sanzione pari al 5 per cento dell'importo dovuto.

- 5) Su tutti i pagamenti contestati, verranno applicati interessi di mora nella misura del tasso legale in vigore.
- 6) Su tutte le contestazioni di pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento è previsto il rimborso delle spese postali e di cancelleria, per un importo stabilito con determinazione del direttore del settore competente.
- 7) La sanzione indicata al comma 4, è ridotta del 50 % se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento di quanto dovuto, aumentato della sanzione ridotta, oltre agli importi previsti ai precedenti commi 5 e 6.

Articolo 8 **Norme finali e di rinvio**

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di regolamento specifiche e le norme di legge vigenti in materia di entrate patrimoniali e/o tributarie.
- 2) In caso di mancata nomina del Responsabile del Procedimento, gli adempimenti e le responsabilità connesse permangono in capo al Responsabile del Settore al quale è attribuita la competenza della gestione della entrata.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno corrente, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lvo n. 446/1997 e s.m.i., tenuto conto che il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 (31-12-2013) è stato prorogato al 31.7.2014;
- 2) Il presente regolamento viene pubblicato, ai sensi dello Statuto Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

All'Ufficio Tributi
del Comune di Pieve Emanuele (MI)

Oggetto: **Richiesta dilazione pagamento (rateazione)**

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il
Codice fiscale P. IVA
Residente a Prov.
Via CAP
Telefono
in nome e per conto _____ (solo per società)

avendo ricevuto avviso/i di accertamento e/o cartella esattoriale e/o ingiunzione fiscale n. _____ del _____ relativa a _____, e trovandosi in uno stato di obiettiva difficoltà, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____,

chiede la seguente rateizzazione:

- n. rate _____ mensili (per importi fino a 1.000€ nel periodo massimo di 12 mesi);
- n. rate _____ mensili (per importi oltre 1.000€ nel periodo massimo di 18 mesi);
- pianificazione come da relazione dei servizi sociali allegata.

Al fine di dimostrare il proprio stato di disagio allega i seguenti documenti:

- Ultima dichiarazione dei redditi/modello CUD
- Certificazione mobilità/cassa integrazione
- Certificato disoccupazione
- Altro (.....)

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali giornalieri.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione tramite ruolo o ingiunzione fiscale, maggiorato di spese di riscossione;

Consenso al trattamento delle informazioni e dei dati personali per l'istruttoria e per le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Data di presentazione Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO:

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/00 dichiara di trovarsi in una delle condizioni indicate ai successivi punti, in quanto nel proprio nucleo familiare è presente (barrare la casella corrispondente):

- Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio oppure dalla A.S.L. ;
- Società o attività in passivo;
- Altro.....

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/00)

Data di presentazione

Firma